

## COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO IN PIEMONTE

---

### NORME DISCIPLINANTI LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE BIENNIO 2014 - 2016

#### **Art. 1**

##### *Istituzione*

1. È istituito ai sensi dell'art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e del D.M. 8 ottobre 1997 il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato presso la Regione Piemonte, d'ora in avanti Comitato.

2. Il Comitato ha sede legale in Torino presso gli uffici dell'Assessorato alle Politiche Sociali – Via Bertola 34 e sede operativa in Torino, via Stefano Clemente 14.

#### **Art. 2**

##### *Finalità*

1. Il Comitato persegue le finalità indicate dal D.M. 8 ottobre 1997 e dalle norme emanate in materia, nell'esclusivo intento di sostenere e valorizzare il volontariato e di promuoverne le espressioni più adeguate alle esigenze del territorio regionale. In particolare il Comitato:

- a) provvede ad individuare ed a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più Centri di servizio nella regione. Quando i criteri prevedono che gli istituendi Centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i Centri previste nei criteri medesimi, il Comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili, quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i Centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;
- b) riceve le istanze per l'istituzione dei Centri di servizio e istituisce gli stessi Centri secondo le modalità e la procedura di cui all'art. 3 comma 2 del D.M. 8 ottobre 1997;
- c) istituisce l'elenco regionale dei Centri di servizio, denominato "Elenco regionale dei Centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266" e lo pubblicizza sul proprio sito web; provvede altresì a pubblicizzare l'attività svolta da ciascun Centro ed i singoli regolamenti che li disciplinano;
- d) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei Centri di servizio, anche ricorrendo a professionalità esterne al Comitato stesso;
- e) amministra, accertandone la consistenza, i fondi disponibili scritturati nel fondo speciale regionale denominato "Fondo di cui alla legge n. 266 del 1991" e provvede alla loro ripartizione tra i Centri di servizio istituiti presso la regione;
- f) riceve i rendiconti preventivi e consuntivi dei Centri di servizio, verificandone la regolarità, nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;
- g) cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c) i Centri di servizio, come previsto dall'art. 3 comma 5 del D.M. 8 ottobre 1997.
- h) nomina due componenti della Commissione Regionale di Coordinamento della Progettazione Sociale (istituita ai sensi dell'Accordo Nazionale del 23.6.2010) in rappresentanza del Comitato medesimo e individuati in modo tale che siano espressione delle Fondazioni.

2. Per tutto quanto non espressamente regolamentato da norme nazionali o regionali, il Comitato gode della più ampia autonomia decisionale.

### Art. 3

#### Ordinamento

1. Il Comitato è composto di 15 membri, nominati con mandato biennale ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 8 ottobre 1997 ed il mandato decorre dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il Comitato precedente. I componenti del Comitato non possono ricoprire cariche negli organi dei Centri di Servizio previsti all'art. 15 della legge n. 266/1991 e istituiti nella regione Piemonte.

2. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno Vicario. Nomina un Segretario, anche al di fuori dei propri componenti, e ne determina i compiti.

3. In caso di vacanza di un componente del Comitato, il Presidente provvede a chiedere al soggetto competente alla nomina la tempestiva sostituzione. Il componente così nominato resta in carica quanto avrebbe dovuto rimanervi il predecessore.

4. Il Presidente segnalerà all'ente designante la mancata partecipazione di un componente il Comitato a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

5. La carica di membro del Comitato ed ogni altra carica connessa è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate per la partecipazione alle riunioni del Comitato e della Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione e per lo svolgimento di funzioni connesse alla carica, su specifico mandato.

6. Il rimborso delle spese di cui al precedente comma 5 viene effettuato come segue:

- presentazione da parte dei richiedenti del modulo di richiesta (*allegato 1*) e dei giustificativi di spesa.
- verifica da parte del Presidente del Comitato della regolarità della richiesta.
- autorizzazione di spesa da parte del Presidente del Comitato e liquidazione del rimborso, di norma tramite bonifico bancario.
- presentazione al Comitato di un resoconto semestrale dei provvedimenti assunti dal Presidente.

Sono riconosciuti i seguenti rimborsi:

- treno/aereo: II classe/classe economy;
- bus;
- taxi;
- automezzo privato: 0,50 €/Km;
- pedaggi autostradali;
- parcheggi;
- pernottamento: categoria hotel massimo 3 stelle;
- pasti.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai rimborsi delle spese sostenute dal personale dipendente, di cui al successivo comma 8, per lo svolgimento di mansioni preventivamente autorizzate (anche oralmente) dal Presidente.

7. Il Comitato fa fronte alle spese relative ai rimborsi, nonché alle spese strettamente necessarie per il proprio funzionamento e attività, con modalità e criteri di cui al D.M. 8.10.1997 e con

imputazione alla contabilità dei Centri di Servizio ai sensi delle norme di legge.

La documentazione delle spese sostenute è conservata presso la sede del Comitato, organizzata in ordine cronologico per annualità di riferimento e a disposizione dei competenti organi di controllo dei Centri di Servizio.

**8.** Il Comitato può avvalersi di consulenze esterne, attivare incarichi di collaborazione o rapporti di lavoro dipendente per l'assolvimento di compiti, funzioni tecniche e amministrative.

**9.** Può inoltre avvalersi di consulenze esterne ovvero attivare incarichi di collaborazione con esperti in materie di interesse.

**10.** Ha facoltà di condurre istruttorie tecniche indipendenti sulla qualità e sugli impatti delle attività finanziate, mettendo le risultanze a disposizione dei soggetti interessati.

**11.** Favorisce modalità di programmazione e collaborazione che giovino ad ottimizzare l'impiego e la fruizione delle risorse del Fondo sul territorio regionale.

#### **Art. 4**

##### *Presidente*

**1.** Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato e assicura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dallo stesso.

Convoca e presiede le riunioni del Comitato e del Consiglio di Presidenza, determinando l'ordine del giorno delle riunioni.

**2.** Il Presidente, inoltre, sentiti i Vice Presidenti:

- a) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con altre istituzioni pubbliche e private e con le organizzazioni e strutture del volontariato;
- b) cura i rapporti tra il Comitato e i Centri di servizio istituiti ai sensi dell'art. 3 del D.M. 8 ottobre 1997, nonché con la Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione;
- c) assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza del Comitato quando l'urgenza sia tale da non permetterne la tempestiva convocazione, sottoponendoli al Comitato stesso per la necessaria ratifica, alla prima riunione successiva.

**3.** Al Presidente possono essere conferite da parte del Comitato specifiche deleghe per l'assunzione di decisioni nelle materie di competenza del Comitato stesso.

Il Presidente può delegare proprie precise funzioni ai Vice Presidenti e avvalersi per talune procedure della collaborazione di altri componenti il Comitato e di consulenti esterni, anche attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro.

#### **Art. 5**

##### *Vice Presidenti*

**1.** I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nei limiti delle deleghe loro attribuite.

**2.** Il Vice Presidente Vicario esercita tutte le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. Inoltre al Vice Presidente Vicario possono essere conferiti specifici incarichi da parte del Comitato di Gestione su materie individuate dal medesimo.

**Art. 6**

*Consiglio di Presidenza*

1. Il Consiglio di Presidenza collabora con il Presidente nello svolgimento di attività di carattere istruttorio e propositivo relative ai compiti del Comitato.
2. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti.
3. In caso di assenza del Presidente ne svolge le funzioni il Vice Presidente Vicario.
4. Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente oppure lo richiedano gli altri due suoi componenti.
5. Le riunioni sono convocate dal Presidente, anche in modo informale, con preavviso di almeno un giorno.
6. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Alle riunioni possono essere invitati, per la trattazione di determinate tematiche, sia componenti del Comitato sia altri esperti nelle materie in discussione all'ordine del giorno, anche esterni.
8. Al Consiglio di Presidenza possono essere conferite da parte del Comitato specifiche deleghe per l'assunzione di decisioni nelle materie di competenza del Comitato stesso.

**Art. 7**

*Segretario*

1. Il Segretario, oltre ai compiti assegnati dal Comitato e dal Consiglio di Presidenza, provvede alla redazione ed alla tenuta dei verbali delle riunioni del Comitato e alla tenuta dei Registri (protocollo, verbali, delibere, operazioni contabili, cespiti, presenze). Assiste inoltre il Comitato, il Consiglio di Presidenza e il Presidente nell'esercizio di tutte le loro funzioni e coordina l'operatività dei collaboratori.
2. Nella propria attività, il Segretario può avvalersi di personale e strumenti messi a disposizione dallo stesso Comitato di Gestione e/o di supporti resi disponibili dalla Regione Piemonte.

**Art. 8**

*Deliberazioni del Comitato*

1. Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano motivata richiesta almeno un terzo dei componenti del Comitato stesso. Per affrontare tematiche ritenute di particolare rilevanza e complessità il Comitato può invitare alle riunioni consulenti o esperti. Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto da Presidente e Segretario, e approvato nella prima riunione successiva; le deliberazioni sono immediatamente esecutive.
2. La convocazione del Comitato avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione tramite comunicazione, contenente l'ordine del giorno, a mezzo posta o fax o e-mail. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con avviso trasmesso almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.  
Di norma, la documentazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno è depositata dal

Presidente nell'area riservata del sito web del Comitato, a disposizione dei componenti.

3. Il Comitato è validamente costituito quando sono presenti almeno otto dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La presenza alle riunioni del Comitato può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
4. Per la nomina del Presidente e la prima approvazione e revisione delle “Norme disciplinanti il funzionamento del Comitato di Gestione”, il Comitato delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato stesso.
5. Il Comitato può convocare periodicamente i propri rappresentanti negli organi deliberativi e negli organi di controllo dei Centri di servizio, nonché i rappresentanti degli stessi Centri, per affrontare problematiche particolari o sostenere momenti formativi o informativi.
6. Il Comitato può inoltre istituire gruppi di lavoro temporanei o permanenti e organizzare occasioni di studio volti alla conoscenza delle problematiche che attengono alle proprie competenze.
7. Nello svolgimento della propria attività il Comitato adotta il criterio della trasparenza amministrativa, nel rispetto della normativa vigente, e della pubblicizzazione delle decisioni assunte, con le modalità che il Comitato deciderà di adottare.

#### **Art. 9**

##### *Criteri per l'istituzione dei Centri di servizio per il volontariato*

1. Il Comitato determina i criteri per l'istituzione dei Centri di servizio per il volontariato e ne pubblica i contenuti.
2. Nella definizione dei suddetti criteri il Comitato stabilisce, in particolare:
  - a) i termini, le modalità e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande per l'istituzione dei Centri di servizio;
  - b) il numero dei Centri di servizio, nonché la competenza territoriale di ciascuno di essi;
  - c) i criteri e le priorità da adottare per le valutazioni delle istanze;
  - d) le procedure e le forme per l'istituzione e la cancellazione dei Centri di servizio.

#### **Art. 10**

##### *Criteri per il finanziamento dei Centri di servizio*

1. Il Comitato stabilisce i criteri e le modalità per il riparto annuale fra i Centri di servizio delle somme scritturate nel Fondo speciale regionale. Il finanziamento ai Centri di servizio istituiti viene deliberato dal Comitato in coerenza con la programmazione approvata dallo stesso. Il Comitato richiede il dettaglio dei programmi operativi annuali delle attività e dei relativi preventivi di spesa, da predisporre secondo i criteri e parametri che saranno preventivamente indicati dallo stesso Comitato.
2. La distinzione delle spese deve trovare adeguata corrispondenza nella struttura dei bilanci e nella contabilità dei Centri sottoposta alla rendicontazione.
3. Il finanziamento dei Centri di servizio non copre necessariamente il 100% delle somme richieste.
4. I Centri di servizio sono tenuti a redigere bilanci preventivi e consuntivi annuali, sulla base di schemi uniformi concordati con il Comitato. Tutta l'anzidetta documentazione dovrà essere

presentata al Comitato con cadenze e modalità che saranno definite dallo stesso.

**Art. 11**

*Rappresentanti del Comitato nei Centri di servizio*

1. Il Comitato sceglie i propri rappresentanti negli organi deliberativi e di controllo dei Centri di servizio secondo criteri di esperienza, competenza professionale e indipendenza.
2. Tali rappresentanti devono essere individuati tra persone che garantiscano una regolare partecipazione alle attività dei relativi organi del Centro di servizio.
3. I rappresentanti devono inoltre relazionare, al Comitato sulle anzidette attività del Centro e sulle problematiche emerse, con cadenze e modalità che saranno definite dal Comitato stesso.
4. Sarà compito dei rappresentanti segnalare tempestivamente deliberazioni e iniziative del Centro di servizio potenzialmente in contrasto con i programmi ammessi a finanziamento dal Comitato e/o con il regolamento dello stesso Centro e, più in generale, con le vigenti disposizioni in materia.

\*\*\*